

ORDINANZA N. 1/2017

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA'
AEROPORTO DI MILANO LINATE**

Il Dirigente dell'ENAC
competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia,

- VISTI gli articoli 687, 702, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO il "NUOVO CODICE DELLA STRADA" (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) il quale, all'art. 7, stabilisce che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, che sono indicate da apposita segnaletica;
- VISTO il Decreto legislativo n. 250/97 del 25 luglio 1997 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 33 del 22 marzo 2012 avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali",
- VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2011 la quale, all'art.9 "Regime dei Beni" stabilisce che per l'intera durata della convenzione (di durata quarantennale) la società SEA S.p.A. è



- “l'ente proprietario” ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento;
- VISTO Il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi, dell' 08.04.2014;
- VISTA la necessità di individuare apposite aree destinate alla sosta gratuita, sia nella Zona Arrivi che nella Zona Partenze, per consentire la salita - discesa dei passeggeri e le attività di carico - scarico dei bagagli;
- CONSIDERATA la necessità di limitare il transito di veicoli nelle zone antistanti le aerostazioni dell'aeroporto di Linate Nord sia al piano ARRIVI (Livello 0) che al piano PARTENZE (Livello 1), allo scopo di evitare elevate concentrazioni di traffico ed agevolare il corretto flusso della circolazione stradale;
- CONSIDERATA l'esigenza di assicurare gli stalli per la sosta riservata alle diverse tipologie di veicoli destinati a soddisfare le necessità connesse al trasporto pubblico dei passeggeri (TAXI, NCC, bus granturismo, bus impiegati per il trasporto di linea) per il rapido trasferimento dei passeggeri in arrivo e partenza dall' aeroporto;
- VISTA la necessità di aggiornare la viabilità, nell'area lato Ovest, (Aviazione Generale) dell'aeroporto di Milano Linate;
- SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Società SEA S.p.A,

ORDINA

Art. 1 Definizioni

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

- a) *Aree regolamentate*: zone aeroportuali soggette ad apposita disciplina per l'ingresso, la circolazione e la sosta.
Rientrano in tale definizione le aree aeroportuali sia di Linate NORD (Aviazione Commerciale) che di Linate OVEST (Aviazione Generale);
- b) *Area Lato Città* (Land Side): area regolamentata dell'aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività.
L'area Lato Città include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri, che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza;
- c) *controllo d'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;



- d) *operatore aeroportuale*: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e accordo scritto con il gestore aeroportuale SEA S.p.A.;
- e) *Veicoli di servizio*: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Art. 2 Circolazione nelle aree Lato Città

Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada, salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.

Art. 3 Viabilità dell'aeroporto di Linate

L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, è quella indicata nelle planimetrie che riproducono la viabilità e la segnaletica, come previsto dal Codice della Strada, e che rappresentano parte integrante della presente Ordinanza.

Le planimetrie potranno essere consultate presso gli uffici della società SEA S.p.A. o della Direzione Aeroportuale ENAC.

Relativamente alla circolazione, rilevabile dalle planimetrie, si forniscono negli articoli seguenti alcune precisazioni.

Art. 4 Zona Partenze (Linate Nord)

Corsia riservata

Presso la zona partenze è presente una corsia riservata (corsia destra lato marciapiede o curbside) al transito dei veicoli di servizio appartenenti ai seguenti Enti:

- Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, V.V.F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed ai veicoli impiegati per i seguenti servizi:

- Taxi, NCC, Bus di linea e Bus granturismo, mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio), mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale), mezzi di soccorso (per es. ambulanze, mezzi per trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.), trasporto valori e scorte, nonché gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati.



Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, da ENAC o dalla Società SEA S.p.A.

Inoltre, per soddisfare particolari esigenze (lavori di manutenzione, accesso di operatori commerciali che svolgono la loro attività in aeroporto per carico e scarico merci, ecc.) la Società SEA S.p.A., valutate eventuali richieste, potrà predisporre una lista di veicoli autorizzati per determinati intervalli temporali.

Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica che è riportata nella planimetria della zona partenze, allegata alla presente Ordinanza.

I veicoli che hanno esigenza di transitare lungo la corsia riservata non devono superare l'altezza massima consentita dalla struttura di copertura della corsia stessa.

In particolare i conducenti dei Bus e dei veicoli destinati a lavori di manutenzione devono verificare che l'altezza dei rispettivi mezzi non superi quella massima consentita.

Sul lato destro della **corsia riservata** sono stati individuati appositi stalli destinati al parcheggio delle vetture che hanno titolo a sostarvi. A tal fine gli stalli riportano l'indicazione dei soggetti che vi possono sostare e sono identificati dalla segnaletica verticale ivi presente e dalla segnaletica orizzontale contraddistinta da strisce gialle.

In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di security, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.

Corsia a viabilità libera

La **corsia sinistra** nella zona **PARTENZE** è a **viabilità libera**, ed è destinata al transito dei veicoli in genere. Oltre alle vetture dei singoli passeggeri, la corsia è destinata al transito delle navette, minivan, e similari per il trasporto in gruppo di passeggeri.

Poiché la larghezza della corsia non consente il transito di due mezzi affiancati, i veicoli possono fermarsi solo negli appositi spazi dedicati situati sia a destra che a sinistra della corsia che deve essere sempre lasciata libera.

Pertanto in questa corsia non è consentita la fermata e la sosta fuori dai predetti stalli. Gli stalli sono identificati da apposite strisce blu.

Art. 5 Zona Arrivi (Linate Nord)

Nella zona arrivi sono presenti due corsie:

Corsia riservata

Una **corsia riservata** sulla quale possono transitare esclusivamente i veicoli autorizzati.

In particolare sono autorizzati i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:

- Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, V.V.F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,



ed i veicoli impiegati per i seguenti servizi:

- Taxi, Bus di linea e Bus granturismo superiori a 9 posti a sedere;
- mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio);
- mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale);
- mezzi di soccorso (per es. ambulanze, trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.);
- gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati.

Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, da ENAC o dalla Società SEA S.p.A.

Inoltre, per soddisfare particolari esigenze (lavori di manutenzione, accesso di operatori commerciali che svolgono la loro attività in aeroporto per carico e scarico merci, ecc.) la Società SEA S.p.A., valutate eventuali richieste, potrà predisporre una lista di veicoli autorizzati per determinati intervalli temporali.

Le classi dei veicoli autorizzati sono evidenziate sulla segnaletica riportata nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza.

Le aree riservate agli NCC presso la zona arrivi dell'aeroporto di Milano Linate, sono state individuate ai sensi dell'art. 11 c. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. e dell'art. 6 della D.G.R. n. 7/11948/2003 e sono evidenziate nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza.

Le aree anzidette sono adibite altresì al carico e scarico degli utenti.

Corsia a viabilità libera

La **corsia a viabilità libera** è destinata al transito dei restanti veicoli.

Gli NCC (consorziate e non consorziate), percorrendo questa corsia, potranno accedere alle aree loro riservate con accesso regolato tramite sbarra.

Inoltre l'area di parcheggio destinata agli NCC non consorziate è dotata, sul lato più vicino all'aerostazione, di una pensilina dove i passeggeri possono sostare in attesa della vettura noleggiata.

Anche per la **corsia a viabilità libera**, in considerazione della larghezza limitata della carreggiata, la sosta o la fermata non sono consentite.

I conducenti dovranno utilizzare per la sosta le apposite aree di parcheggio predisposte dalla Società SEA S.p.A.

L'accesso all'area di parcheggio "breve sosta" è regolamentato da sbarre con ritiro del ticket o con accesso tramite telepass.

In tale parcheggio sono consentiti il transito e la sosta gratuita per i primi 10 minuti. L'ulteriore permanenza è soggetta al pagamento della sosta tramite le casse automatiche presenti in loco.

Coloro che non rientrano nella categoria degli operatori aeroportuali già autorizzati, ma che hanno l'esigenza di accedere alle corsie riservate sulla base della presente Ordinanza, devono preventivamente presentare idonea istanza di autorizzazione al Gestore aeroportuale (recapito telefonico 02-74867345 dell'Ufficio Accessibilità che è operativo in H24 oppure all'indirizzo mail accessibilita@seamilano.eu).



Art. 6 Contrasto alle attività di abusivismo.

All'interno delle aree aeroportuali è fatto divieto di svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto esistenti.

Tutte le attività commerciali, di fornitura di servizi o di comunicazione pubblicitaria svolte anche occasionalmente all'interno del sedime aeroportuale devono essere obbligatoriamente regolamentate tramite un accordo sottoscritto con il gestore aeroportuale SEA S.p.A.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di attivare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'osservanza della presente disposizione.

Art. 7 Accesso nell'Area Aeroportuale Interna Regolamentata di Linate Ovest

Nella zona Lato Città di Linate Ovest (dichiarata Area Aeroportuale Interna Regolamentata) l'accesso e la sosta sono consentiti a tutta l'utenza, ivi compresi operatori, taxi, NCC ed Enti di Stato, esclusivamente tramite ingresso monitorato attraverso un sistema elettronico con doppia sbarra e telecamere di rilevamento elettronico delle targhe in ingresso/uscita, oppure attraverso lettura di badge personale. Ogni accesso dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità alternative:

- a) ritiro di ticket dall'apposita colonnina d'ingresso;
- b) inserimento di tessera di abbonamento annuale oppure a scalare;
- c) per i dipendenti della società SEA PRIME e per eventuali operatori da questa autorizzati, attraverso un sistema di lettura ottica o tramite inserimento del relativo badge.

Si precisa che per quanto riguarda gli Enti di Stato (ENAC, PS, GDF, CC, Dogana, Polizia Locale, etc.) l'accesso a tale Area, per motivi di servizio, ove non già provvisti di apposito badge rilasciato dalla società SEA PRIME, è comunque consentito attraverso il ritiro del ticket presso la colonnina d'ingresso al parcheggio; gli stessi dovranno successivamente procedere all'annullamento del ticket stesso presso la RECEPTION posta all'ingresso dell'aerostazione di Linate Ovest, come di seguito esplicitato.

Tutti gli Enti di Stato, i PRM, i veicoli di soccorso, sanitari e di emergenza, sono esentati dal pagamento del ticket d'ingresso, che sarà in seguito annullato presso la RECEPTION.

Prima dell'uscita ogni utente munito di ticket ed esente dal pagamento dovrà recarsi alla RECEPTION, posta all'ingresso dell'aerostazione di Linate Ovest, per l'annullamento del ticket; il ticket dovrà essere inserito nell'apposita colonnina di uscita regolamentata da una doppia sbarra (allo scopo di evitare eventuali accordamenti).

Qualora il banco RECEPTION non risultasse presidiato, dovrà essere utilizzato il citofono posto all'uscita dall'area di parcheggio, che consentirà ad un operatore da remoto di alzare la sbarra e permettere l'uscita del veicolo.

In mancanza di esenzione, ogni utente dovrà regolarizzare il pagamento del relativo corrispettivo dovuto per il servizio di parcheggio alle casse automatiche o alla colonnina di uscita dall'area.



L'accesso alle aree regolamentate di parcheggio è consentito a tutta la pubblica utenza; agli operatori commerciali viene autorizzato l'ingresso solo previo consenso scritto di SEA Prime.

All'interno di tutta l'area regolamentata interna di parcheggio di Linate Ovest la circolazione veicolare deve essere effettuata tassativamente "a passo d'uomo", a tutela della pubblica incolumità.

Art. 8 Limiti di velocità

La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art. 9 Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

Sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana rilevati nell'ambito dell'aeroporto, vengono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento, rispetto ai quali le Polizie Locali dei territori su cui insiste l'Aeroporto di Milano Linate hanno titolo ad espletare le rispettive attività di vigilanza ed accertamento in materia di:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione di mezzi;
- b) servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico (aree di sosta dei veicoli; area di collegamento con la stazione dei mezzi pubblici);
- c) sicurezza stradale;
- d) gestione dei flussi di traffico;
- e) controllo e repressione di fenomeni quali esercizio abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi; procacciamento di clientela; svolgimento di attività o fornitura di servizi non autorizzate, ecc.;
- f) collaborazione per il miglioramento della segnaletica di accesso all'aeroporto tramite i rispettivi "uffici segnaletica" delle Polizie Locali.

Al fine di non compromettere il fluido scorrimento lungo le vie di circolazione, l'accesso ed il transito dei veicoli che espletano un servizio navetta con passeggeri (per es. navette parcheggi remoti, navette hotel, ecc) è soggetto al coordinamento ed all'esplicito consenso da parte del Gestore aeroportuale.

Art. 10 Sanzioni

Nell'Area Aeroportuale Regolamentata dell'aeroporto di Linate si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.

Le sanzioni per l'inosservanza di tali norme saranno applicate a seguito di attività di accertamento effettuata dagli agenti di Polizia Locale, contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).

Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 Comma 2.



Art. 11 Segnaletica

La società SEA S.p.A. provvederà a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale e situata sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 12 Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza

Art. 13 Decorrenza

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga le precedenti disposizioni in materia e, in particolare:

- l'Ordinanza N.7/2015 del 16 luglio 2015.

Milano, 14 marzo 2017

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)